

STATUTO

Confservizi Cispel Toscana

Articolo 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita l'Associazione Regionale Toscana delle Imprese di gestione dei servizi pubblici locali.
2. L'Associazione Regionale è denominata **Confservizi Cispel Toscana** ed è legalmente riconosciuta con Decreto della Regione Toscana.
3. L'Associazione **Confservizi Cispel Toscana** ha sede in Firenze.
4. L'Associazione **Confservizi Cispel Toscana** è dotata di autonomia statutaria e regolamentare, funzionale, amministrativa e finanziaria.
5. L'Associazione non ha fini di lucro.

Articolo 2 – RAPPRESENTANZA

1. **Confservizi Cispel Toscana** rappresenta, a livello regionale, le Imprese di gestione dei servizi pubblici locali associati.
2. Per meglio esercitare tale ruolo **Confservizi Cispel Toscana** potrà stipulare accordi e convenzioni con le Federazioni nazionali di settore e le Confederazioni nazionali, diretti alla ripartizione delle competenze, al fine di garantire agli associati un sistema unitario ed armonico di rappresentanza.
3. **Confservizi Cispel Toscana** potrà altresì coordinarsi o collegarsi con altre Associazioni regionali analoghe, mediante accordi e convenzioni che abbiano come fine il miglioramento dello svolgimento delle attività di rappresentanza degli associati.
4. **Confservizi Cispel Toscana** può stabilire accordi con altre Associazioni di categoria di imprese a livello regionale, al fine di rendere più efficace l'azione di rappresentanza degli interessi degli associati.

Articolo 3 - COMPITI

1. Nell'esercizio del suo ruolo di rappresentanza **Confservizi Cispel Toscana** svolge i seguenti compiti:
 - a) rappresenta, anche in giudizio, e tutela gli interessi degli associati nei confronti dell'Ente Regione e di tutti gli Enti ed organismi, pubblici e privati, aventi competenza e sfera d'azione regionale;
 - b) promuove ed attua le intese ed il coordinamento delle iniziative con altre rappresentanze regionali attraverso gli strumenti e le procedure più opportuni ed efficaci con soggetti del mondo economico e sociale;
 - c) studia e propone la soluzione dei problemi inerenti i servizi pubblici locali nella dimensione regionale ed assume ogni idonea iniziativa al riguardo;
 - d) promuove, d'intesa con gli associati, occasioni di sviluppo e le iniziative comuni ai diversi settori, a livello regionale, nazionale e internazionale e promuove e partecipa ad attività di cooperazione internazionale;
 - e) formula proposte alle Confederazioni nazionali e alle Federazioni nazionali di settore di cui all'art. 2, su ogni altro problema inerente i servizi pubblici locali;
 - f) designa o nomina propri rappresentanti o delegati in Commissioni, Comitati, Enti ed Organi in ambito regionale e locale;
 - g) assiste gli associati in ogni attività ritenuta utile e confacente all'attività delle imprese e, in particolare, nella stipulazione di contratti od accordi non demandati espressamente all'Associazione regionale, incluso lo svolgimento di gare di acquisto collettivo in qualità di centrale di acquisto;
 - h) svolge opera di servizio, ricerca e supporto istituzionale, legale e

normativo, tecnico-scientifico, economico-finanziario agli associati partecipando allo scopo anche a società e/o stipulando contratti e convenzioni;

i) svolge opera di consulenza e si propone quale ufficio studi delle problematiche di interesse degli associati;

l) organizza, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali di interesse degli associati;

n) svolge attività commerciali in via non prevalente.

L'associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il perseguimento dei fini sociali.

Articolo 4 - IMPRESE ASSOCIATE

1. All'Associazione **Confservizi Cispel Toscana** possono aderire le Imprese ed i soggetti pubblici e privati che gestiscono i servizi pubblici locali in Toscana o svolgono attività connesse con questo settore.

2. Nel caso di "Gruppi industriali" è consentita l'adesione dell'azienda capogruppo, con pagamento del contributo basato su bilancio consolidato o unitamente alle singole aziende facenti parte del Gruppo, con pagamento di un contributo standard, che verrà stabilito nel Regolamento di cui all'art. 7 dello Statuto oppure solo delle singole aziende facenti parte del Gruppo.

Il Regolamento di cui all'art. 7 del presente Statuto, disciplina le modalità di calcolo dei contributi associativi.

3. La delibera di ammissione degli associati in **Confservizi Cispel Toscana** è di competenza del Consiglio Direttivo, con ratifica alla Assemblea annuale. Il Consiglio Direttivo approva la richiesta di ammissione se il richiedente risponde ai requisiti definiti al comma 1 del presente articolo.

4. L'ammissione comporta, oltre all'assunzione degli obblighi di cui al successivo comma 5, il versamento di una quota di adesione e del contributo associativo annuale.

5. L'adesione all'Associazione **Confservizi Cispel Toscana** comporta l'accettazione del presente Statuto ed in particolare l'adempimento dei seguenti obblighi:

a) l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione nei limiti delle loro attribuzioni;

b) la corresponsione della quota di adesione e del contributo annuale, di cui al comma 4;

c) l'osservanza del codice etico di cui all'art. 32) del presente statuto.

Articolo 5 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

1. La qualità di associato cessa:

a) per disdetta. La disdetta deve essere comunicata al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, entro il 30 aprile di ogni anno;

b) per recesso. Il recesso è consentito agli associati che dissentano dalle modifiche apportate allo Statuto dall'Assemblea di **Confservizi Cispel Toscana**. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie;

c) per decadenza. La decadenza consegue allo scioglimento dell'associato;

d) per esclusione. La mancata osservanza degli obblighi statutari o gravi motivi che ne rendano incompatibile l'appartenenza, possono comportare

l'esclusione dall'Associazione.

2. La cessazione dalla qualità di associato è deliberata dalla Assemblea e non esonera dal versamento dei contributi associativi stabiliti per l'anno solare in corso.

Articolo 6 - DIRITTI ED OBBLIGHI

1. Gli associati di **Confservizi Cispel Toscana** hanno diritto a ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio svolte dall'Associazione.

2. Hanno inoltre diritto a partecipare alla vita associativa esercitando l'elettorato attivo e passivo, con i limiti e secondo le modalità previste nei successivi articoli, ed a vedere attestata la loro appartenenza all'Associazione.

Articolo 7 - CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati, attraverso il loro contributo, provvedono a finanziare le attività dell'Associazione. Il contributo associativo annuale è versato dagli associati entro il 30 aprile di ogni anno. La quota di adesione è di norma versata dal nuovo associato entro un mese dalla adesione.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, approva il regolamento per la definizione dei criteri di calcolo dei contributi.

2. In caso di adesione durante il corso dell'anno, il contributo associativo annuale è calcolato proporzionalmente ai mesi o frazione di effettiva adesione.

3. Agli associati che non sono in regola con il versamento del contributo associativo annuale non sono attribuiti i voti in Assemblea, né il diritto a far parte del Consiglio Direttivo. La constatazione dell'inadempienza avviene a cura del Consiglio Direttivo, di norma nella riunione che precede l'Assemblea.

4. La Associazione può svolgere attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, con pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati.

Articolo 8 - SANZIONI

1. Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dal presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni, comminate dall'Assemblea:

- a) sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea;
- b) decadenza dei loro esponenti che ricoprono cariche direttive;
- c) sospensione del diritto alle prestazioni dell'Associazione;
- d) esclusione.

2. L'esclusione è proposta dal Consiglio Direttivo valutata la gravità degli inadempimenti.

Per l'esclusione, l'Assemblea si pronuncerà col voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti.

Articolo 9 - ELENCAZIONE DEGLI ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori contabili o il Sindaco Unico.

2. Gli organi della Associazione durano in carica 4 anni e scadono con l'Assemblea annuale che approva il bilancio consuntivo.

In caso di dimissioni o decadenza anticipate del Presidente o della

maggioranza del Consiglio Direttivo tutti gli organi statutari decadono contestualmente. L'Assemblea procede tempestivamente ad eleggere il nuovo Presidente e i nuovi organi statutari.

Articolo 10 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dai Presidenti o Legali Rappresentanti di tutti gli associati.

2. I membri dell'Assemblea possono delegare i poteri da esercitarsi in sede assembleare solo a Presidenti o legali rappresentanti di altre associate.

3. Ad ogni associato sono attribuiti 2 voti assembleari a fronte della quota di adesione versata.

Ad ogni associato inoltre sulla base del contributo associativo annuale versato a Confservizi Cispel Toscana, sono attribuiti voti assembleari secondo la seguente tabella:

da 0 a 1000 Euro: 2 voti

da 1001 a 2500 Euro: 4 voti

da 2501 a 5000 Euro: 8 voti

da 5001 a 7000 Euro: 15 voti

da 7001 a 10.000 Euro: 20 voti

da 10.001 a 15.000 Euro: 30 voti

da 15.001 a 20.000 Euro: 40 voti

da 20.001 a 30.000 Euro: 50 voti

da 30.001 a 40.000 Euro: 60 voti

da 40.001 a 50.000 Euro: 70 voti

da 50.001 a 60.000 Euro: 80 voti

da 60.001 a 70.000 euro: 90 voti

Da 70.001 a 75.000 Euro: 100 voti

4. All'Assemblea partecipano anche il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori contabili; essi tutti non hanno diritto al voto, salvo non competa loro quali rappresentanti di associati.

Articolo 11 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha luogo in via ordinaria una volta l'anno, entro il 30 giugno di ogni anno, per l'approvazione delle quote associative, del bilancio di previsione, del bilancio consuntivo, per la ratifica delle sostituzioni del Consiglio Direttivo, per la ammissione o esclusione dei nuovi associati, e, in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo, o ne facciano richiesta tanti associati che dispongano complessivamente di almeno un decimo del totale dei voti spettanti a tutti gli associati.

2. I voti spettanti nell'Assemblea sono calcolati in base ai contributi previsti durante l'esercizio in corso.

Articolo 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti agli associati almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e con la puntuale elencazione degli argomenti da trattare.

2. In caso d'urgenza l'Assemblea può essere convocata con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti almeno cinque giorni prima, contenente le predette indicazioni.

3. Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico degli associati.

Articolo 13 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti associati che dispongano della metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati. Tuttavia, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita quando siano presenti tanti associati che dispongano del 25 % dei voti spettanti a tutti gli associati.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti. Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede di norma mediante scrutinio segreto. La nomina di persone potrà avvenire a scrutinio palese, se richiesto da almeno il 20 % dei voti assembleari e approvato dalla maggioranza dell'Assemblea.
3. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto e allo scioglimento dell'Associazione si applicano i successivi articoli 29 e 30 dello Statuto.

Articolo 14 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E MODALITA' DI VOTAZIONE

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o dalla persona designata dal Consiglio Direttivo o dalla stessa Assemblea.
2. All'inizio della riunione, il Presidente dell'Assemblea chiama uno dei rappresentanti degli associati, il Direttore o un notaio a fungere da segretario e designa altri due rappresentanti quali scrutatori.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, che, entro 30 giorni sarà inviato in copia agli associati.
4. La elezione del Presidente dell'Associazione avviene per mezzo di candidatura presentata all'Assemblea da almeno il 25 % dei voti assembleari.
5. Le candidature per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo sono proposte all'Assemblea con liste collegate alla proposta di candidatura del Presidente, dagli stessi proponenti.
6. L'assemblea elegge al momento della elezione del Presidente 2 Vice Presidenti, di cui uno vicario.
Le liste per il Consiglio Direttivo collegate alla candidatura del Presidente indicano tra i nominativi le candidature a Presidente.
In caso di due o più liste uno dei vicepresidenti è attribuito alla seconda lista per numero di voti.
La carica di Vice Presidente decade in caso di cessazione della carica di membro del Consiglio Direttivo.
In caso di decadenza di uno dei Vicepresidenti la carica viene attribuita per scorrimento al candidato vice Presidente della stessa lista.
7. L'Assemblea si può riunire anche utilizzando mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, audio e/o video-conferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione, nonché di esprimere il proprio voto, anche in via elettronica. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Articolo 15 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. Sono di competenza dell'Assemblea:
 - a) la nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente della Associazione,

nonchè dei vicepresidenti;

- b) l'approvazione degli indirizzi generali e del programma di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- c) la approvazione dei contributi associativi annuali e della quota di adesione;
- d) l'approvazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale;
- e) la ratifica delle sostituzioni dei membri del Consiglio Direttivo in caso di decadenza o dimissioni di suoi membri;
- f) la scelta tra Collegio dei Sindaci o Sindaco Unico e l'elezione dei Revisori contabili;
- g) le modificazioni dello statuto;
- h) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- i) l'approvazione del Regolamento sui compensi ai membri degli organi della associazione, proposto dal Consiglio Direttivo;
- l)l'approvazione del Codice Etico;
- p) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Organizzazioni e Società partecipate scegliendoli tra gli Amministratori ed i Dirigenti delle Imprese associate.

Articolo 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri pari a 12 (inclusi i 2 vicepresidenti) di nomina assembleare, escluso il Presidente, oltre ai Coordinatori di settore di cui all'art. 21, comma 5.

2. Le candidature per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo sono proposte all'Assemblea con liste collegate alla proposta di candidatura del Presidente dagli stessi proponenti del Presidente.

Le liste per la formazione del Consiglio direttivo devono indicare il totale dei nominativi di nomina assembleare secondo un numero progressivo

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Nel caso di due o più liste, i componenti del Consiglio Direttivo verranno nominati dall'Assemblea come segue:

a) dalla seconda lista che abbia ottenuto in Assemblea la minoranza dei voti (la "Lista di Minoranza") saranno eletti 2 consiglieri nel caso in cui la lista abbia ottenuto fino al 30% dei voti, 3 nel caso in cui abbia ottenuto fino al 40%, 5 nel caso in cui la lista abbia ottenuto oltre il 40%, secondo l'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa;

b) dalla lista che abbia ottenuto in Assemblea la maggioranza dei voti (la "Lista di Maggioranza") saranno eletti tanti consiglieri quanti servono (detratti quelli di minoranza in base al punto a) per raggiungere il numero di 12, stabilito al comma 1 del presente articolo.

3. Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati permanenti i membri degli organi direttivi delle Federazioni nazionali e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o il Sindaco Unico. Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, può estendere l'invito a partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, ad altre persone.

4. Il Consiglio è convocato con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

5. Il Consiglio si riunisce ordinariamente una volta al mese e comunque ogni qualvolta lo decida il Presidente o lo richieda almeno un quinto dei

suoi membri.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano con il sistema della video o audio tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

6. Delle riunioni del Consiglio viene redatto un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario appositamente nominato.

Articolo 17 - DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. E' condizione indispensabile di appartenenza al Consiglio Direttivo essere Presidenti o Legale rappresentante di uno degli associati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del presente statuto.

2. Nel caso in cui un membro decada a causa della sua cessazione dal rapporto di rappresentanza organica con l'associata, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo con altro Legale rappresentante di una associata, appartenente alla medesima lista cui apparteneva il consigliere cessato, nel rispetto del numero progressivo della lista. Nel caso di esaurimento delle liste, la nomina verrà effettuata dal Consiglio Direttivo.

3. Il consigliere così nominato resta in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi il consigliere da esso sostituito.

4. La sostituzione verrà ratificata dalla prima Assemblea.

5. Decadono dalla carica i componenti che senza giustificato motivo non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Articolo 18 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento da uno dei Vice Presidente o, in mancanza, dal più anziano di età dei Consiglieri.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti aventi diritto di voto, senza tener conto degli astenuti. Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

4. Le deliberazioni del Consiglio constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che viene nominato dal Consiglio stesso anche fuori del proprio seno.

5. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

Articolo 19 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo:

a) dà esecuzione, per quanto gli compete, alle deliberazioni ed alle indicazioni dell'Assemblea;

b) procede alla sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo decaduti, con ratifica alla prima Assemblea;

c) promuove attività di studio, di formazione e divulgazione di particolari

- aspetti della gestione nei campi economico, tecnico, legale, finanziario, sindacale, previdenziale e formativo, utilizzando all'uopo anche l'opera di persone, Aziende ed Enti particolarmente competenti nelle singole materie;
- d) dispone quant'altro ritenga utile e necessario al raggiungimento degli scopi statutari, nell'ambito delle direttive generali impartite dall'Assemblea;
 - e) fissa le modalità per la gestione economico/finanziaria nell'ambito degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
 - f) delibera l'eventuale assunzione ed il licenziamento del personale;
 - g) convoca l'Assemblea;
 - h) predispone la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre al voto dell'Assemblea;
 - i) predispone il Regolamento dei rimborsi spese, le indennità di carica e/o la corresponsione di gettoni di presenza, ai componenti degli Organi dell'Associazione da sottoporre alla approvazione della Assemblea;
 - l) predispone la proposta di Codice Etico e dei suoi aggiornamenti come previsto all'art. 32 del presente statuto;
 - m) riceve, valuta e delibera sulle istanze presentate dai Coordinamenti di settore;
 - n) istituisce nuovi Coordinamenti di settore, con successiva ratifica dell'Assemblea;
 - o) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Organizzazioni e Società partecipate scegliendoli tra gli Amministratori ed i Dirigenti delle Imprese associate;
 - p) nomina il Direttore dell'Associazione;
 - q) istituisce un Comitato Tecnico Scientifico e nomina il suo Presidente;
 - r) assume, quando ricorrono gli estremi di urgenza, decisioni di competenza dell'Assemblea salvo ratifica della stessa, da convocarsi entro 30 giorni dalla deliberazione;
 - s) approva le richieste di adesione di nuovi associati, con ratifica alla prima Assemblea, verificando la sola esistenza del rispetto dei requisiti statutari;
 - t) approva il regolamento per il calcolo delle quote associative.

Articolo 20 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea, fra i Presidenti o Legali rappresentanti delle aziende associate.
Il Presidente decaduto dalla sua funzione rimane in carica fino alla prima Assemblea utile, e comunque fino alla nomina del nuovo Presidente.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e ha tutti i poteri di firma.
3. In particolare, il Presidente:
 - a) provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) prende i provvedimenti occorrenti allo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - d) esercita, in caso d'urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo riferire alla sua prima riunione ed ottenere ratifica del suo operato.
4. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
5. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.

Articolo 21 - COORDINAMENTI DI SETTORE

1. I Coordinamenti di settore sono istituiti per affrontare le problematiche specifiche dei diversi settori e sono composti da tutti gli associati che vi operano.

2. Ciascun Coordinamento dovrà relazionarsi con le corrispondenti Federazioni Nazionali di settore.

3. I Coordinamenti sono istituiti dal Consiglio Direttivo con ratifica alla prima Assemblea e possono dotarsi di specifico regolamento. Possono presentare progetti con connesso budget funzionale alla loro realizzazione.

4. Ciascun Coordinamento nomina un proprio Coordinatore fra i Presidenti o i Legali Rappresentanti o tra altre figure di direzione delle associate del settore.

In caso di proposta unica, il coordinamento vota a maggioranza dei presenti con il criterio una testa un voto.

In caso di più proposte si vota utilizzando il criterio definito per la elezione del Consiglio Direttivo in Assemblea.

Il Coordinatore dura in carica 4 anni e comunque entro la scadenza del Presidente in carica. In caso di decadenza o dimissioni del coordinatore, questo viene sostituito dal Coordinamento. Il nuovo coordinatore resterà in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi il coordinatore da esso sostituito.

Ogni coordinamento può nominare un coordinatore tecnico, proposto dal coordinatore di settore e approvato dal coordinamento a maggioranza semplice dei presenti con il criterio una testa un voto. L'incarico di coordinatore tecnico è gratuito.

5. Tutti i coordinatori sono di diritto parte del Consiglio Direttivo e decadono secondo quanto disposto all'art. 9 comma 2. In tal caso i coordinamenti sono convocati tempestivamente per procedere alla elezione del coordinatore.

Articolo 22 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Direttivo può istituire, su proposta del Presidente, un Comitato Tecnico Scientifico, composto da personalità del mondo dell'Università e della ricerca, esperte nel campo dei servizi di pubblica utilità e in rappresentanza delle diverse discipline.

2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo ogni quattro anni.

Articolo 23 – DIRETTORE

1. Il Direttore coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle attività dell'Associazione. E' responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione e sovrintende alla sua attività amministrativa e finanziaria.

2. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Associazione.

Articolo 24 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI/SINDACO UNICO

1. L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, il Revisore Unico o tre Revisori contabili effettivi e due supplenti i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ogni candidatura per la carica di Presidente dovrà indicare le proposte per il Sindaco Unico o per i componenti del Collegio (effettivi e supplenti).

In caso di due o più candidature alla carica di Presidente, è nominato il

Sindaco Unico indicato dalla lista che ha ottenuto più voti, mentre il Collegio è composto dai primi due nominativi della lista che ha ottenuto più voti e dal primo componente della seconda lista, solo nel caso in cui la lista abbia ottenuto almeno il 30 % dei voti.

Nella sua prima riunione il Collegio nomina il Presidente tra i propri componenti.

2. Almeno due dei Revisori debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

3. Il Sindaco Unico/Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

4. I Revisori contabili assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

5. I Revisori contabili supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine di età.

Articolo 25 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione **Confservizi Cispel Toscana** è costituito:

a) dalle quote di adesione degli associati;

b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

2. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 26 - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

1. L'Associazione regionale **Confservizi Cispel Toscana** si dota di sistemi di contabilità analitica idonei alla separazione contabile fra attività commerciale e istituzionale.

Alle spese occorrenti per il normale svolgimento della propria attività, l'Associazione provvede con le seguenti entrate:

a) contributi annuali ordinari provenienti direttamente dagli Associati;

b) contributi straordinari degli Associati.

2. Le spese di viaggio e permanenza sostenute dagli Amministratori e dai Dirigenti o dipendenti degli associati per la partecipazione a riunioni ed iniziative promosse da Confservizi Cispel Toscana sono a carico delle associate di provenienza.

Articolo 27 - BILANCIO PREVENTIVO

1. Per ciascun anno solare viene compilato il bilancio preventivo che è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo dall'Assemblea, congiuntamente alla approvazione delle quote associative per l'anno successivo.

Articolo 28 - BILANCIO CONSUNTIVO

1. Per ciascun anno solare è compilato il rendiconto economico e finanziario in forma di bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale e conto economico. Esso è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione del Consiglio Direttivo e a quella del Collegio dei Revisori contabili/Sindaco Unico.

2. Il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio consuntivo al Collegio dei Revisori contabili/Sindaco Unico almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Articolo 29 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

1. Le modificazioni dello Statuto dell'Associazione **Confservizi Cispel Toscana**, deliberate dall'Assemblea, sono immediatamente esecutive. Per la validità di tali delibere occorrerà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso degli associati.
2. Il Presidente dell'Associazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie agli associati entro quindici giorni dalla data di assunzione della delibera.
3. Gli associati che abbiano votato in dissenso dalle modifiche statutarie deliberate potranno esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art.5, comma 1 lettera b) del presente Statuto.

Articolo 30 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati.
2. Le eventuali attività che residuino al termine della liquidazione sono devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 31 – RINVIO

1. In ogni altra ipotesi non disciplinata dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Associazioni.

Articolo 32 - CODICE ETICO

L'Associazione **Confservizi Cispel Toscana** si dota di un Codice Etico approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo che potrà essere aggiornato e modificato con delibera assembleare. Gli organi dirigenti della Associazione e le associate rispettano le indicazioni del Codice Etico.

Articolo 33- NORMA TRANSITORIA

Il consiglio direttivo in carica al momento della approvazione, da parte all'autorità competente, dello Statuto adottato con delibera assembleare del 12 luglio 2022, decade con il Presidente.